Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 22 marzo 1956, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il generale Dalmiro Felix Videla Balaguer, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Argentina.

(1412)

Il 22 marzo 1956, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Ichiro Ohta, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone.

(1413)

Il 22 marzo 1956, alle ore 12,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Holger Q. Bech, il quale Gli ha presentato le nuove lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Danimarca.

(1414)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1956, n. **144**.

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a trasferire gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o agli Enti di riforma istituiti in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 231, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei territori di loro competenza o all'Opera nazionale combattenti, nella condizione di fatto e di diritto in cui sono posseduti dallo Stato, i fondi rustici patrimoniali disponibili indicati nell'elenco allegato alla presente legge, nonchè gli altri suscettibili di essere destinati, a termini del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144, alla formazione della piccola proprietà contadina, che verranno successivamente determinati con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

Le rendite riferentisi all'annata agraria in corso al momento del trasferimento sono per intero acquisite allo Stato.

Art. 2.

I contratti di affitto o di concessione dei fondi trasferiti in applicazione della presente legge cessano di aver vigore allo scadere dell'annata agraria in corso o alla fine della annata successiva se il trasferimento non avvenga almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata stessa.

Nessun indennizzo è dovuto all'affittuario o concessionario per effetto di tale risoluzione, salvo quelli spettanti per migliorie a norma di legge o di contratto.

Art. 3.

Agli atti, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, per il trasferimento alla Cassa dei beni di cui al precedente art. 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Elenco dei fondi rustici da trasferire alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nella prima applicazione della legge

N.	Provincia	Comune	DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE	Estensione
1	Ancona	Arcevia	Eredità Romei	circa Ha. 117
2	Arezzo	Cortona	I Pratoni	» » 26
3	Ascoli Piceno	Fermo	Ex campo di fortuna	» » 27
4	Benevento	Benevento	Ex aeroporto	» » 38
5	Brescia	Cividate Camuno	Ex campo di fortuna	» » 28
6	Brindisi	Brindisi	Parte aeroporto Monte Gallo	» » 43
7	Cosenza	Scalea	Ex campo di fortuna	» » 28
8	Ferrara	Codigoro	Ex campo di fortuna di Pomposa	» » 56
9	Firenze	Campi Bisenzio	Ex campo di volo Sant'Angelo a Lepore	» » 29
10	Grosseto	Castiglion della Pescaia	Terreno in località Raspollino	» » 24
11	Grosseto	Grosseto	Parte Palude Raspollino	» » 59
12	Latina	Sezze	Ex aeroporto	» » 50
13	Livorno	Bibbona	Terreni in località Stario, Fonte della Vetrina, Fontanaccia, Posticino	» » 40
14	Livorno	Cecina	Ex campo di volo	» » 70
15	Livorno	Cecina	Padule di Cecina	» » 57
16	Macerata	Pollenza	Ex campo di volo	» » 23
17	Milano	San Rocco al Porto	Terreni vari	» » 82
18	Modena	Spilamberto	Ex impianto A.S.N.	» » 15
19	Pisa	Coltano	Ex centro Radio	» » 255
20	Potenza	Grumento Nova	Località Valloni	» » 16
21	Roma	Roma	Tenuta Monti del Sale ad Ostia Antica	» » 21
22	Roma	Montelibretti	Parte dell'ex Centro Rifornimento Quadrupedi del Lazio	» » 1.083
23	Salerno	Campagna	Fondo Lauropiano	» » 78
24	Salerno	Padula	Ex campo prigionieri	» » 21
25	Salerno	Padula	Fondi Fossa di Matteo, Lagariello, Romita, Isca Mezzano e Fiumicello	» » 80
26	Taranto	Taranto	Località Salina Grande	» » 708
27	Taranto	Massafra	Fondo Fontanelle Patenisco	» » 166
28	Teramo	Tortoreto	Ex campo di fortuna	» » 93
29	Terni	Castelviscardo	Ex aeroporto	» » 175
30	Treviso	Motta di Livenza	Ex campo di fortuna	» » 29
31	Venezia	Chioggia	Ex Forte Brondolo	» » 29
32	Vercelli	Massazza Biellese	Ex aeroporto	» » 89
33	Verona	Ronco all'Adige	Valle Emanuella, Valle Camozzini e località Canton	» » 40
34	Ravenna	—	Cassa di Colmata del fiume Lamone - Zona Pinuccia	» » 450

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 145.

Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Provincie ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma della nota marginale all'art. 6 della tariffa allegato *A* al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

« Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai Comuni, Provincie e da altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 146.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del programma di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-1945 nonchè dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da effettuarsi negli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57 e 1957-58.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56, lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1956-1957 e lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 147.

Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di cui agli articoli 248, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 306 e 531 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

capitano di lungo corso (art. 248) . . L. 2.000

aspirante capitano di lungo corso (articolo 250) . . . . » 1.500

padrone marittimo per il traffico (articolo 253) . . . . » 1.000

padrone marittimo per la pesca (art. 254) L. 1.000
marinaio autorizzato al piccolo traffico (art. 256) . . . . » 750
marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (art. 257) . . . . . . » 700
capobarca per il traffico nello Stato (articolo 259) . . . . » 500
capobarca per il traffico locale (art. 260) » 500
capobarca per la pesca costiera (articolo 261) . . . . . » 500
capitano di macchina (art. 266) . . » 2.000
aspirante capitano di macchina (articolo 267) . . . » 1.500
meccanico navale di 1ª classe (art. 270) » 750
meccanico navale di 2ª classe per motonavi (art. 271) . . . » 750
fuochista autorizzato (art. 272) . . . » 750
motorista abilitato (art. 273) . . . . » 750
marinaio motorista (art. 274) . . . . » 500
maestro d'ascia (art. 280) . . . . . » 1.000
perito stazzatore (art. 306) . . . . . » 1.500
capitano di gran cabotaggio (art. 531) . » 1.500

Art. 2.

Le tasse di ammissione all'esame sull'utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello che aspirano al conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso oppure di allievo capitano di lungo corso, previsti dagli articoli 248, 250 e 251 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

capitano di lungo corso (art. 248) . . L. 2.000
aspirante capitano di lungo corso (articolo 250) . » 1.500
allievo capitano di lungo corso (articolo 251) . . . . » 1.000

Art. 3.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto di cui agli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da corrispondersi dai proprietari delle navi da diporto a vela con o senza motore ausiliario e dai soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma dei citati articoli, sono stabilite nella misura di lire 10.000 (diecimila).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 148.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale «C. Battisti» di Salò (Brescia).

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale «C. Battisti» di Salò (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 149.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale «V. Pareto» di Roma.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale «V. Pareto» di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 150.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Formia (Latina).

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Formia (Latina) viene eretta in ente e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 151.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Corleone (Palermo).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Corleone (Palermo) viene eretta in ente e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 152.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Civitavecchia (Roma).

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Civitavecchia (Roma) viene eretta in ente e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1956.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1647, con il quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Bracale Stefano fu Giuseppe per i terreni ricadenti in agro del comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1647, richiamati nelle premesse e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1647.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 240

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo » compreso nel piano di esproprio approvato con il decreto 3 ottobre 1952, n. 1647, intestati alla ditta Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pontecagnano	5	5	b	Seminativo arborato irriguo	IV	0	94	08	823,24
Id.	—	562	a	Seminativo irriguo	IV	0	13	88	61,17
				Totali	. .	1	07	96	884,41

I sopra descritti terreni confinano a:

nord-est: con la restante proprietà Bracale Stefano;
sud-est: con la restante proprietà Bracale Stefano;
sud: con la restante proprietà Bracale Stefano;
nord-ovest: con la restante proprietà Bracale Stefano.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 318.387,60 (lire trecentodiciottomilatrecentottantasette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
COLOMBO

(1342)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1956.

Riconferma del capitano di lungo corso Cesare Rosasco nella carica di vice presidente della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, n. 903, che approva il nuovo statuto della Lega navale italiana, ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1949, n. 280), concernente nomina, a decorrere dal 1° novembre 1949, del capitano di lungo corso Cesare Rosasco a vice presidente della Lega navale italiana;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1953, numero 107), concernente conferma, a decorrere dal 1° novembre 1952, del capitano di lungo corso Cesare Rosasco nella carica di vice presidente della Lega navale italiana;

Decreta:

Il capitano di lungo corso Cesare Rosasco è riconfermato, a decorrere dal 1° novembre 1955, vice presidente della Lega navale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1956

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Baldi e il dott. Luigi Albanese sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 26 maggio 1952 e modificato con decreto Ministeriale 17 luglio 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il dott. Renato Simoncini sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1269)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953, e modificato con i decreti Ministeriali 22 luglio 1954 e 4 giugno 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio e il dott. Mario Napolitano sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, approvato con decreto in data 1° maggio 1940, e modificato con decreto in data 27 maggio 1947;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1955 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

Cassa di risparmio della provincia di Teramo

MODIFICHE ALLO STATUTO

deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 10 ottobre 1955

Art. 6. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti norme legislative.

Gli altri amministratori sono nominati:

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo;

uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

uno dall'Amministrazione comunale di Teramo;

uno dall'Amministrazione comunale di Atri;

uno dall'Amministrazione comunale di Nereto.

Il componente del Consiglio di amministrazione da nominarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo dovrà essere scelto fra nominativi aventi domicilio nel comune di Atri.

Art. 8. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, possono essere confermati e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio verrà assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 13 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio e del Comitato e sulla retribuzione dei membri del Collegio sindacale;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

12) sulla erogazione dei fondi destinati a scopo di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

15) sulle formalità per la emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sulle operazioni di cui all'art. 44;

19) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga immutato il credito della Cassa;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 11. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 19 dell'art. 10, occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono assegnate al direttore.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto soltanto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Il Comitato, da costituirsi con il voto unanime di tutti i consiglieri, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio e del direttore.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Ad istanza di due amministratori le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

Art. 14. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Il Comitato:

a) savraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio, per quanto è di attribuzione di quest'ultimo.

Art. 17. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Di essi, uno è nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane, e due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e possono essere confermati. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato.

Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia.

Art. 20. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette, nonchè di compiere operazioni per conto di terzi attraverso l'Istituto.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare i termini per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Art. 21. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cinquecento, le somme che le vengono affidate.

Art. 32. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari, in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire diecimila.

Art. 33. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

La misura massima delle somme da rimborsare a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sui libretti di deposito a risparmio ordinario e a piccolo risparmio, saranno stabiliti dal direttore con l'osservanza delle norme e degli usi vigenti in materia.

Il direttore potrà concedere l'immediato rimborso delle somme richieste, applicando però, per i giorni di mancato preavviso, la corrispondente perdita di valuta.

Art. 34. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od Enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

A favore di una stessa persona o di uno stesso Ente non potrà essere rilasciato che un solo libretto.

Art. 38. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

La capitalizzazione degli interessi per i libretti di deposito a risparmio vincolato viene fatta applicando l'uno o l'altro dei seguenti sistemi:

a) capitalizzare gli interessi solo alla scadenza del vincolo, salvo per vincolo superiore a un anno, nel qual caso gli interessi possono capitalizzarsi anche al 31 dicembre;

b) capitalizzare gli interessi solo annualmente al 31 dicembre.

Art. 40. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme e degli usi vigenti in materia.

Art. 41. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 43. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Il correntista può disporre delle somme a suo credito mediante assegni bancari.

La misura massima delle somme da rimborsare a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori saranno stabiliti dal direttore con la osservanza delle norme, degli usi e degli eventuali accordi interbancari vigenti in materia.

Il direttore potrà concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento delle somme prelevate, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Eccezionalmente, potranno consentirsi anche aperture di conti correnti di corrispondenza con la stretta osservanza delle norme, degli usi e degli eventuali accordi interbancari vigenti in materia.

Art. 44. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, e di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera h), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento, o di non facile commercio, o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 45. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera m) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà, invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 46. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, o da pegno, o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituita e notificata all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno concedersi aperture di crediti in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista. Tali operazioni non potranno eccedere l'importo di L. 1.500.000 per ciascuna persona o ditta, nè superare, considerate nel loro insieme, il 6 % dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazioni.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non dovrà superare la misura massima consentita dalla legge, salvo deroga da accordarsi, caso per caso, dall'Istituto di emissione, a termini di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 53. — Il testo vigente viene integralmente sostituito dal seguente:

La Cassa, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e servizi di esattoria e tesoreria o cassa di Comuni e Consorzi, nonchè di altri Enti, Società ed Istituzioni;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza o di rappresentanza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o Aziende di credito e Istituti di previdenza;

c) assumere servizi di corrispondenza con primari nominativi, ditte od Enti;

d) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi in genere, canoni, ecc.;

e) effettuare operazioni d'incasso e pagamenti per conto di terzi con le opportune garanzie;

f) eseguire operazioni di cambio di valute e divise estere;

g) eseguire per conto di terzi, previa copertura, operazioni di borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori;

h) partecipare a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli di Stato o da esso garantiti;

i) prestare per conto di terzi cauzioni, avalli e fidejussioni, assumendo adeguate garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 46 ove tali operazioni siano assistite da cambiali con una sola firma o da semplice chirografo;

l) gestire ed amministrare patrimoni;

m) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

n) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

o) vendere titoli di proprietà;

p) depositare titoli di proprietà a cauzione di servizi;

q) vendere gli immobili od ipotecarli a cauzione di servizi;

r) cedere i propri crediti;

s) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizioni di organi superiori siano affidate o consentite alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, ove occorra, determinerà, con appositi regolamenti interni, le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Visto, *il Ministro*: MEDICI

(1172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vittorio Malinverni, Console della Confederazione Svizzera a Catania.

(1347)

In data 30 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Camillo Protto, Console generale onorario di Svezia a Milano.

(1348)

In data 25 febbraio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge Pedro Alvarez, Console generale della Repubblica Argentina a Genova.

(1349)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lami Torquato, residente nel comune di Santa Croce sull'Arno, distretto notarile di Pisa, il 15 aprile 1956;

Pisani Augusto, residente nel comune di Castel San Giovanni, distretto notarile di Piacenza, il 24 aprile 1956.

(1361)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1956, registro n. 5 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallinfreda (Roma) di un mutuo di L. 1.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1430)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Scalea (Cosenza).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze in data 11 gennaio 1956, n. 321, registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1956, registro n. 18 Aeronautica, foglio n. 27, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Scalea (Cosenza) e distinta in catasto al foglio 14 particelle: 85, 46, 7, 3, 94, 90, 14, 91, 51, 69, 81, 84, 89, 83, 107, 97, 109, 104, 100, 101, 102, 68, 87, 86, 96, 93, 103, 95, 110 e al foglio 17, particelle: 157, 138, 137, 110, 143, 139, 145, 146, 140, 47, 37, 38, 41, 94, 42, 96, 44, 6, 2, 3, 35, 31, 32, 33, 36, 93, 95, 153, 100, 1, 9, 97, per una superficie complessiva di ettari 71.94.62.

(1415)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1956, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal rag. Ermete Gebbia, procuratore capo delle imposte dirette a riposo, avverso il provvedimento Ministeriale 7 settembre 1951, n. 50814, con il quale venne respinta la sua istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

(1417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3067/464, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Balducci Raffaela fu Nicola, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 1733, riportata nel catasto terreni alle particelle numeri 144-*q* e 145-*q* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 248.

(1176)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2993/478, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Piarulli Cataldo di Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 2620, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217-*b d* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 353.

(1189)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2991/480, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Mennuni Vincenzo fu Francescantonio, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 1187, riportata nel catasto terreni alla particella n. 146-*s* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 270.

(1191)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2990/481, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Mangione Alfonso Filiberto fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estesa mq. 6890, riportata nel catasto terreni alla particella n. 224-*b* del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria del tratturo con il n. 611.

(1192)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3063/468, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Lotito Anna fu Cataldo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estese complessivamente mq. 597, riportate nel catasto terreni alla particella n. 76-*z* del foglio di mappa n. 46, alla particella n. 144-*h* del foglio di mappa n. 47, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 491 e 520.

(1180)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1956 sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna Ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei Conti			
						N.	Data		Data	Reg. Agricoltura		
										N.	Foglio	lire
	Ente Puglia e Lucania											
1	GALA Elisabetta fu Cesare	Cerignola	48.40.29	1654	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	2- 1-56	16- 2-56	3	274	11.066.295 —
2	MENDAIA Cherubina di Matteo	Tursi	850.67.51	3433	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	2- 1-56	16- 2-56	3	275	45.295.435 —
3	PICCIRELLA Luigi fu Alfonso	San Nicandro Garganico	442.69.90	1265	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	2- 1-56	16- 2-56	3	273	13.230.229 —
4	SANTANGELO Giuseppe fu Alberto	Venosa	43.20.11	1492	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52	2- 1-56	16- 2-56	3	272	2.046.532 —

Roma, addì 13 marzo 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(1284)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	212243	1.000 —	*Julitta Anastasia* fu Pasquale vedova di Bobbio Giuseppe, interdetta sotto la tutela di Borroni Cesare fu Fermo, dom. ad Oleggio (Novara).	*Julita Maria Maddalena* fu Pasquale vedova di Bobbio Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	139696	3.345 —	Ospedale di Santo Spirito di Crescentino (Vercelli) amministrato dal locale Ente Comunale di Assistenza con usufrutto vitalizio a favore di Demichelis *Andrea Nicolò* fu Giuseppe.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Demichelis *Andrea Carlo Nicolò* fu Giuseppe.
Cons. 3,50 % (1906)	759656	287 —	Ospedale di Santo Spirito di Crescentino (Novara) rappresentato dalla locale Congregazione di Carità, con usufrutto a favore di Demichelis *Nicolò* fu Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a favore di Demichelis *Andrea Carlo Nicolò* fu Giuseppe.
P. Red. 3,50 % (1934)	46080	56 —	Ospedale di Santo Spirito di Crescentino (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Demichelis Nicolò fu Giuseppe.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	175868	1.547 —	*Roux de Montlebert Paolo* fu Maurizio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a De Hedenstrom Olga fu Matteo moglie di Casoretti Carlo, dom. a Milano.	*Roux Joffrenot de Montlebert Giuliano Maria Paolo* fu Maurizio, dom. a Milano, con usufrutto come contro.
Rendita 5 % (1935)	59517	2.600 —	Vaccari Teresa di Massimiliano, moglie di Rota *William*, dom. a Modena (vincolo dotale e riversibilità).	Vaccari Teresa di Massimiliano, moglie di Rota *Guglielmo*, ecc. come contro.
Id.	59518	2.280 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	234607	7.119 —	*Naselli Maccagnone Vittoria* di Francesco, moglie di Aliotta Giovanni fu Nicolò, dom. in Palermo (vincolato per dote).	*Naselli Flores Vittoria* di Francesco, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	857229	997,50	*Pio di Savoia Maria Pia fu Gerardo*, moglie di Ruelle Carlo Alberto, dom. in San Remo (Imperia) (vincolato per dote).	*di Savoia Maria Carmela Giovanna fu Gerardo Pio*, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	5191	5.000 —	Papetti *Gigliola* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Gaiani Carla di Guglielmo, dom. a Segrate (Milano).	Papetti *Giliola* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Gaiani Carla di Guglielmo, dom. a Segrate (Milano).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 marzo 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(1310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 1º febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Mangili Achille fu Adolfo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5358 — Data: 29 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Tocci Raffaele fu Francesco Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 765 — Data: 26 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Cavanna Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 1º marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Napoletano Suor Maria Assunta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6708 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Zoccheddu Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1809 — Data: 11 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Moletta Giulio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 196.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1810 — Data: 11 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Moletta Giulio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 21 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Caroselli Paolo fu Donatantonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1412 — Data: 13 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Borio Emma fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 958 — Data: 13 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Franco Giacomo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 69.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 23 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Tavanti Ferruccio di Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 16 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: De Caprariis Teodoro fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 21 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Zanotti Amerigo di Attilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 marzo 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(1309)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 28 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,82	624,80	624,86	624,84	624,80	624,85	624,85	624,85
$ Can.	625,55	625,50	625,75	625,625	625,20	625,60	625,50	625,50	625,50	625,60
Fr. Sv. lib	145,81	145,81	145,80	145,81	145,83	145,81	145,818	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,61	90,62	90,60	90,60	90,61	90,60	90,61	90,60	90,62	90,60
Kr. N.	87,65	87,67	87,65	87,65	87,66	87,65	87,64	87,66	87,67	87,65
Kr. Sv.	120,71	120,73	120,73	120,70	120,71	120,72	120,70	120,72	120,73	120,70
Fol.	164,70	164,67	164,68	164,66	164,64	164,67	164,64	164,68	164,67	164,70
Fr. B.	12,56	12,56	12,565	12,5625	12,555	12,56	12,5625	12,5625	12,56	12,56
Fr. Fr.	178,17	178,18	178,16	178,16	178,15	178,18	178,13	178,16	178,18	178,15
Fr. Sv. acc.	143,18	143,14	143,15	143,17	143,14	143,17	143,13	143,16	143,14	143,15
Lst.	1753,80	1753,75	1753,75	1753,75	1753,375	1753,725	1753,50	1753,875	1753,75	1753,50
Dm. occ.	149,53	149,56	149,60	149,60	149,53	149,56	149,55	149,58	149,56	149,55

Media dei titoli del 28 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,825
Id. 3,50 % 1902	58,80
Id. 5 % 1935	91,375
Redimibile 3,50 % 1934	78,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,30
Id. 5 % 1936	94,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1956

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	625,562
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,605
1 Kr. Norv.	87,645
1 Kr. Sv.	120,70
1 Fol.	164,65
1 Fr. bel.	12,562
100 Fr. Fr.	178,145
1 Fr. Sv. acc.	143,15
1 Lst.	1753,625
1 Marco ger.	149,575

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti nell'Albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'Albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante.

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) o *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, debitamente legalizzato, che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'Albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*);

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerrà devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati delle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile;

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte di appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente, per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato con lo stipendio annuo lordo di L. 984.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 21 febbraio 1956

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1956
Registro n. 4, foglio n. 86. — TEMPESTA

(1370)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.